

COMUNE DI CASTAGNOLE LANZE

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE ANNO 2020

COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

- La delegazione di parte pubblica composta da:

CARAFÀ dott. Vincenzo - Segretario Comunale
CERRUTI dott.sa Gabriella – Responsabile area finanziaria
BIESTRO Geom. Luigi – Responsabile Edilizia Pubblica

- Il rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale:

CERRATO Dott. Sergio – UIL FPL ASTI
CERRATO dott. Sergio - con delega CGIL ASTI

Sig.ra VIGLIECCA Mariarosa – RSU Interna

Art. 1

Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.


Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Castagnole delle Lanze con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.

Art. 3

Durata – Revisione



1. Il presente CCI ha durata **NORMATIVA TRIENNALE** triennale dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

Con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo.

2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.

Art. 4

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:

- progressioni economiche nella categoria;
- indennità di comparto.

2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite.

3. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da destinare gli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.

Risorse Decentrate 2020

Le risorse complessivamente definite per il 2020 vengono suddivise e utilizzate secondo quanto più sotto specificato:

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa ⁽¹⁾

DESCRIZIONE	2019	2020
-------------	------	------

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	42.390,00	42.390,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)		
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)		
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001		-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)		-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)		

art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	1.291,74	1.291,74
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (TOLTI BALDI-MORO-DAL ROVERE AGGIUNTA MO)	-	
RECUPERO RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, C2 -LETT.C - CCNL 21/5/2018)	759,42	759,42
RECUPERO ART. 67 -C2 -LETTERA A) CCNL 21/5/2018 (€ 82,20 per unità presenti al 31/12/2018)	998,40	998,40
DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015 = riduzione operata nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. (art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014)	-3.716,00	-3.716,00
TOTALE RISORSE STABILI	41.723,56	41.723,56

Risorse variabili

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D e F), CCNL 1998-2001) ⁽²⁾		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		2.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) ⁽³⁾	-	-
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	-	-
ART. 67 - C.3 -LETT. I) E COMMA 5 LETT. B) CCNL 21/5/2018: Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione	2.386,00	2.386,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67 - c.3 -lett.b) CCNL 21/5/2018	2.356,00	2.356,00
art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali		
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) ⁽⁴⁾	-	-
art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 21/05/2018 Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento)	4.125,00	4.125,00
art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018 Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione		0
art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018 Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario		

FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (STRAORD. COAZ.) - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)		
ANPR	1.500,00	1.500,00
RUP		680,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		-
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>		
TOTALE RISORSE VARIABILI	10.367,00	13.047,00
TOTALE ⁽⁷⁾	52.090,56	54.770,56
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO ⁽⁷⁾		50.590,56

Le voci sono stimate ed eventuali risparmi confluiranno nella cifra relativa alla produttività collettiva.

La distribuzione del fondo può subire variazioni a seguito di verifica a fine anno dei servizi effettivamente svolti.

La ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate all'art. 15 CCNL 01.04.1999 e per le finalità previste dall'art. 17 dello stesso contratto, avverrà secondo quanto previsto nell'allegata tabella

Utilizzo del Fondo Anno 2020	
DESCRIZIONE	IMPORTI (Euro)
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.a (produttività)	€ 10.063,37
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.b (progressioni)	€ 26.026,72
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.d (magg. orarie) art.37 (code)	
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.d (rischio) art.37 (code)	€ 900,00
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.d (reperibilità) art.23 (code)	
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.d (maneggio valori) art.36 (code) *	€ 3.285,00
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.e (disagio) *	€ 1.475,00
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.l(particolari responsabilità)	€ 1.476,00
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.f (particolari responsabilità)	€ -
CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.g ICI -RUP-censimento-coazzolo	€ 2.680,00
Attuazione Direttiva 2004/38/CE (stranieri)	
ANPR	€ 1.500,00
CCNL 22/1/04 art.13, (servizi in convenzione)	
progetto obiettivo riorganizzazione servizi "coazzolo"	€ 2.021,50
CCNL 14/9/00 art.15 comma 5	
CCNL 22/01/04 art.33 (indennità di comparto)	€ 5.342,97
Straordinario 2020	€ -
Totale	€ 54.770,56

SPECIFICHE PER VOCE DELL'UTILIZZO DEL FONDO

Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis – CCNL 21.05.2018 – comma 1 – lett. a) e b)

È l'esposizione continua e diretta al contatto con sostanze chimiche e biologiche, ovvero come da piano di valutazione dei rischi ai sensi della Legge 626/94, nonché i lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico, e l'attività dei conduttori di macchine complesse, scuolabus ecc.

Non è prevista tale indennità per gli agenti di Polizia Locale.

I servizi per cui è prevista l'indennità di rischio sono:

Servizio	Nr. Persone	€ ANNUALI
Personale, autista scuolabus, cuoca, autista macchine complesse	2,50	900

1. Ai dipendenti di categoria B e C, che svolgono attività connotate da particolare "disagio", come in prosieguo inquadrato, compete – per il periodo di effettiva esposizione al disagio, una indennità. Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese;

2. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc...), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari. È fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti;

3. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:

a) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, **di tempi e di modi**, ai fini del recupero psicofisico nell'arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;

b) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, **di luogo, tempi e modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo**; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni. In sede di prima applicazione vengono individuati i sottoelencati servizi: -----

Servizio	Unità	
scuolabus + cantoniere	1,50	435
Commissioni	2	20 € a seduta (verifica a regime)
Reperibilità stato civile	50	20 € per giorno reperibile (verifica a regime)

Maneggio valori

Si riconosce tale indennità nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera (da 1,00 € a 10 € al giorno) e si concorda per tale funzione una indennità giornaliera pari ad € 1,50 fino ad € 5.000 annue ed € 3,00 superata la soglia economica indicata.

Particolari Responsabilità dal 2020

È l'indennità finalizzata a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli Enti, ai sensi dell'art. 70 quinquies commi 1 e 2 e derivanti dalle qualifiche di:

1. ufficiale di stato civile-anagrafe la somma di € 350,00 annue
2. responsabile del servizio mensa € 568,00 annue lorde (personale in convenzione);
3. funzioni di ufficiale giudiziario ai messi notificatori art. 70 -quinquies – comma 2 – lett. - € 350,00 annue.

Servizi in convenzione

Al personale che svolge servizi in convenzione è attribuita una indennità pari a € 25,00 mensili pro-capite a decorrere dalla data della convenzione.

Produttività Individuale e Collettiva

Il sistema di valutazione sarà applicato per l'erogazione della produttività 2020 e per le progressioni previste.

Per le valutazioni si utilizzeranno i criteri e la metodologia già adottata nel precedente contratto integrativo (schede di valutazione individuale).

Si allega inoltre l'allegato "A" facente parte integrante del presente contratto aziendale.

Progressioni economiche

A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Il personale interessato è quello in servizio nell'ente alla data del 01/01/2019 (*1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il contratto integrativo, ovvero al primo gennaio di ogni anno del triennio contrattuale integrativo*). Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del possibile passaggio di carriera orizzontale come sopra specificato. *Può essere previsto anche un requisito di permanenza superiore ai 24 mesi.*

Le parti convengono di liquidare le eventuali economie di straordinario anno 2019 come premio correlato alla performance organizzativa nell'anno 2020.

Nell'allegato A) sono indicati i criteri per la partecipazione alle procedure di selezione.

ALLEGATO A - CRITERI SELEZIONE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA

1. Requisito periodo minimo di anzianità

Ai fini del computo del requisito di permanenza minima di 24 mesi nella posizione economica in godimento, si considera quanto segue:

- ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno;
- il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro che continua con il nuovo ente; pertanto nell'anzianità di servizio si considera anche quella pregressa.

2. Criteri di valutazione

Il principale criterio su cui fondare la progressione economica è fissato nella valutazione della performance individuale del TRIENNIO che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivare l'istituto, secondo le modalità stabilite in attuazione dell'articolo 8 del CCI.

L'Ente individua fasce di punteggio in relazione alla valutazione ottenuta.

3. Procedimento

Per ciascun dipendente è compilata una scheda ed è preceduta eventualmente da un colloquio con l'interessata/o da parte del Responsabile.

Dichiarazione congiunta tra le parti

Tali somme verranno distribuite in concomitanza dell'erogazione della produttività 2019 quindi entro il mese di Giugno 2020.

Inoltre le Parti concordano di procedere con l'attribuzione di carriere orizzontali nelle categorie B e C e, precisamente:

Categoria C (2 unità)	Dal 01.01.2020
Categoria C (3 unità)	Dal 01.01.2021
Categoria B	Dal 01.01.2021


Inoltre le Parti convengono di procedere con ulteriori passaggi di carriera orizzontale da porre in essere negli anni 2020 e 2021.



Infine le parti convengono che in presenza di un nuovo contratto di lavoro si incontreranno nuovamente per le opportune valutazioni e variazioni da porre in essere per il seguente contratto aziendale.

STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO



A seguito dell'autorizzazione della sottoscrizione formalizzata con atto ____ del _____ il giorno _____ del mese _____ 2020, presso la sede dell'Ente si sono riunite, per la stipula del presente contratto collettivo integrativo decentrato, le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale di cui in premessa.

Castagnole delle Lanze, li _____

Parte Pubblica:


Rappresentanti sindacali territoriali del Comparto delle Autonomie Locali:

UIL FPL - 
RSU 

Il presente contratto entra in vigore alle ore 24 e conserva l'efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.